

Il decreto legge 139/21 modifica le regole privacy con riflessi sui nuovi strumenti di verifica

L' algoritmo fiscale deraglia

L'anonimato consiste nell'eliminazione del codice fiscale

DI CRISTINA BARTELLI

L' algoritmo fiscale deraglia sulla privacy. Il nuovo percorso di selezione dei contribuenti ad alto rischio di evasione. L'anonimato, di anonimo avrà ben poco. Il procedimento posto all'attenzione dell'autorità garante privacy da parte dell'agenzia delle entrate, a luglio 2021 e non più aggiornato, non convince. Si tratterebbe, secondo quanto *ItaliaOggi* è in grado di anticipare, di creare una nuova banca dati anonima in cui rendere a loro volta anonimi i profili dei contribuenti. Il processo di anonimizzazione consisterebbe semplicemente nell'eliminare il codice fiscale. Una volta creata questa banca dati doppia delle esistenti ma senza i codici fiscali dei contribuenti, l'algoritmo entra in funzione verificando e confrontando le informazioni, il lavoro si conclude con la messa in evidenza delle discrepanze e il tirare fuori una lista di profili anonimi. Una procedura quanto meno tortuosa considerato che se il fisco già conosce nomi di possibili evasori potrebbe procedere in autonomia a verificare le anomalie, senza un ulteriore passaggio. Inoltre (si veda altro articolo in pagina) il decreto legge 139/2021, decreto capienze, crea un corto circuito sulla circolazione delle informazioni dei contribuenti tra pubbliche amministrazioni. Un corto circuito reso ancora più pericoloso in seguito all'aumento delle segnalazioni in questo ultimo anno di data breach (perdita di dati e attacchi informatici) ai danni proprio di importanti pubbliche amministrazioni. E visto che il dato, e ancor di più il dato fiscale, è petrolio, avrà luogo oggi la prima riunione di un tavolo di lavoro a Palazzo Chigi tra tecnici della presidenza del consiglio e tecnici dell'au-

torità per la protezione dei dati personali per studiare e, ove possibile, limitare gli effetti della norma introdotta con il decreto capienze. L'art. 9 del dl 139/2021 cancella infatti con un tratto di penna la determinazione dell'art. 2, comma quindicesimo del codice privacy. La disposizione abrogata affidava al garante privacy la possibilità, con provvedimenti di carattere generali, di prescrivere misure e accorgimenti a garanzia degli interessati nel caso in cui i trattamenti svolti fossero per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico che poteva presentare rischi elevati, tra cui la lotta all'evasione. Ora al Garante spetterà il compito residuale e a posteriori di intervenire con verifiche e in caso di violazioni riscontrate ed emettere sanzioni.

Si pensi ad esempio al trattamento dati delle informazioni che arrivano e sono gestite nelle fatture elettroniche o comunque tutti i dati e informazioni fiscali che potranno essere liberamente scambiati tra amministrazioni.

Sul punto, non ascoltata, era intervenuta anche la commissione bicamerale di camera e senato sulla riforma dell'Irpef.

Nel documento conclusivo si evidenziava che l'utilizzo delle più evolute tecnologie dovesse avvenire sempre nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali. E che l'interoperabilità delle banche dati fiscali dovesse avvenire facendo salvo i principi che ponevano la materia fiscale tra gli importanti obiettivi di interesse pubblico (gli artt. 2-sexies e 2-undecies del dlgs 196/2003, codice della privacy), ponendo la questione di motivare gli atti di accertamento al contribuente fornendo, in determinate circostanze, la specifica sulla correttezza dell'incrocio dei dati.

—© Riproduzione riservata—

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901

